



CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA”

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo

Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it

E-mail: rcvc010005@istruzione.it PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it



Prot. n. 9703/C1

Reggio Calabria, 31/05/2019

Personale Docente/ Educativo
Ai Genitori degli alunni
Scuola Secondaria I grado
Al D.S.G.A
Al Personale ATA
Sito: www.convittocampanella.edu.it

Circolare n. 242 Docenti/Educatori

Circolare n. 196 Genitori/ Alunni

Circolare n. 194 Personale ATA

Oggetto: **Scuola Secondaria primo grado:** a) Conduzione delle operazioni di scrutinio finale;
b) Adempimenti di fine anno.

Comunico di seguito il calendario degli impegni di fine anno:

Giugno	Orario	Scrutini e adempimenti
8	14:00 – 19:00	Scrutini finali
10	09:30 – 11:30	
	15:30 – 17:30	
11	08:30 – 11:30	
	14:00 – 17:00	
12	08:30 – 09:00	Collegio ratifica scrutini
24-25-26	09:00 – 11:00	Attività di verifica e valutazione fine anno

SCRUTINI

Per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio invito i docenti a esprimere una valutazione serena, trasparente, oggettiva, derivante da un congruo numero di verifiche per ciascun alunno. I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione di tutti gli alunni della classe in cui prestano servizio.

Per la legittimità delle operazioni, rammento che il Consiglio di classe è costituito da tutti i docenti, costituendo così un collegio perfetto. Nel caso in cui qualche docente fosse impedito a partecipare, per motivi gravi/giustificati, sarà sostituito da un altro docente (della stessa disciplina) in servizio presso la Scuola.

Nota bene: il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso Consiglio di classe anche se di materia affine, sempre per il principio che il numero dei componenti deve risultare invariato. Se nell'Istituzione non vi è un docente della stessa disciplina, o comunque avente titolo ad insegnarla, si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti. Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.

I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o, in caso di assenza, dal Coordinatore di classe (nota n. 12332/C1 del 20/09/18). I coordinatori attribuiranno la funzione di segretario del consiglio al docente designato con nota n. 12332/C1 del 20/09/18.

PERSONALE EDUCATIVO

Il personale educativo, prima degli scrutini, consegnerà ai Coordinatori di classe una relazione analitica che delinea il profilo di ciascun allievo semiconvittore.

PROPOSTE DI VOTO E MOTIVAZIONI

Per lo svolgimento dello scrutinio in **formato elettronico** tutti i docenti dovranno immettere le proposte di voto finale e le assenze **entro due giorni prima** dello stesso scrutinio. I Coordinatori verificheranno che siano state inserite correttamente tutte le indicazioni circa i ritardi e le uscite anticipate, le note disciplinari, ecc., riguardanti ciascuno studente.

È indispensabile, quando la valutazione relativa alla singola disciplina risulti essere insufficiente, che le proposte di voto siano accompagnate da una motivazione (la stessa risulterà automaticamente anche nel verbale del Consiglio).

VALIDITA DELL'ANNO SCOLASTICO

Ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Tale limite può subire motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti.

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'articolo 6 del decreto legislativo 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente e opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La **non ammissione** viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998)

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate

deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; c) aver partecipato, entro il mese di Aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Si rammenta che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione all'esame di Stato non prevede la partecipazione alle prove INVALSI.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. In merito alla prova scritta relativa alla verifica finale delle competenze di lingua straniera si recepisce integralmente quanto disposto dalla nota MIUR n. 7885 del 9 Maggio 2018 in cui si raccomanda che **«il voto espresso non sia frutto di una mera operazione aritmetica, ma che consideri nel complesso lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera»**.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5. viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La Commissione, su proposta della sottocommissione e con delibera all'unanimità, può decidere di attribuire il voto di 10 con lode se:

- 1) la votazione finale raggiunge i dieci decimi, nel voto di ammissione e in tutte le prove d'esame, nel colloquio e senza arrotondamenti;
- 2) ha conseguito la valutazioni di "Ottimo" nel comportamento.

La Commissione deve inoltre tener conto del percorso scolastico svolto durante il triennio.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito. Tutte le norme sullo svolgimento dell'esame di Stato, unitamente alle modalità di valutazione e attribuzione del voto finale, si applicano anche alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all'estero.

PUBBLICAZIONE ESITO SCRUTINI

Il risultato dello scrutinio sarà annotato, dal coordinatore di classe, sull'apposito stampato da ritirare in duplice copia, in segreteria; accanto a ciascun nominativo andrà indicato "ammesso/non ammesso alla classe successiva". Le due copie, debitamente compilate e firmate dai docenti di classe, saranno

consegnate in segreteria non oltre le ore **10:00 del 12 Giugno**.

Una copia sarà resa pubblica, presumibilmente, alle ore **15:00 di giorno 12:00**. La visualizzazione della pagella sarà visibile sul registro online a partire dal giorno **14.06.2019**

Ricordo che, in caso di non ammissione dell'alunno alla classe successiva, prima dell'affissione all'Albo è obbligo informare la famiglia dell'esito negativo. Il coordinatore di classe, autorizzerà la segreteria a pubblicare l'esito degli scrutini dopo aver verificato personalmente che la famiglia sia stata informata con fonogramma o telegramma (prestampato da ritirare in segreteria).

DOCUMENTI DA CONSEGNARE

In data **26 giugno dalle ore 11:00 alle 12:00**, i docenti consegneranno in segreteria, area alunni - Sig.ra Panuccio - i seguenti documenti:

1. REGISTRI VERBALI di classe;
2. REGISTRO SOSTEGNO firmato da tutti i docenti del consiglio.

Il Dirigente Scolastico

dr.ssa Francesca Arena

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto
Legislativo n. 39 del 12/02/1993